

COMUNE DI PISCINAS

Prov. Di Carbonia – Iglesias Via R. Margherita, 65 – 09010 Piscinas Tel. 0781/964440 / 963111 Fax 0781/964754 ⊠ ragioneria.piscinas@tiscali.it

AVVISO

OGGETTO: COMUNICAZIONE CODICE IDENTIFICATIVO DEGLI UFFICI COMUNALI DESTINATARI DELLA **FATTURAZIONE ELETTRONICA** – D.M. N. 55 DEL 03.04.2013 –

Il D.M. n. 55 del 3 Aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, in attuazione della legge n. 44/2007, art. 1, commi da 209 a 214;

Tale obbligo decorre dal 31 marzo 2015 e pertanto a partire da tale data non potremo più accettare fatture che non vengano trasmesse in formato elettronico, secondo le specifiche tecniche indicate nel D.M. n. 55 del 3 Aprile 2013;

Trascorsi tre mesi dalla suddetta data, questa Amministrazione, non potrà procedere al alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico.

Il Codice Univoco Ufficio è un'informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'Ufficio destinatario.

Segnaliamo quindi, per quanto riguarda il nostro Ente, i Codici Univoci degli Uffici da utilizzare per la fatturazione elettronica a partire dal 31.03.2015:

UFFICIO TECNICO
UFFICIO FINANZIARIO
UFFICIO AMMINISTRATIVO
CODICE UNIVOCO: UF3XJX;
CODICE UNIVOCO: V4BNJO.

Cogliamo l'occasione per ricordare che deve essere inserito obbligatoriamente nel tracciato della fattura elettronica il Codice Identificativo di Gara (CIG), tranne nei casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2010, e il Codice Unico di Progetto (CUP), quando previsto.

Il Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Murgia Vilma



Per quanto riguarda il nostro Ente, tale obbligo decorre dal 31 Marzo 2015 ai sensi dell'art. 25, comma 1 del D.L. n. 66/2014 convertito in legge n. 89/2014, per cui a partire da tale data non potremo più accettare fatture che non vengano trasmesse in formato elettronico, secondo le specifiche tecniche indicate nel D.M. n. 55 del 3 Aprile 2013; ricordiamo inoltre che, trascorsi tre mesi da tale data, l'assenza della fattura elettronica impedirà al nostro ente di effettuare qualsiasi pagamento al fornitore; Al fine di favorire l'attivazione di tali procedure, la normativa stabilisce che le Amministrazi